

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

1. Indicazioni delle fonti. Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi (*prel. 2, 10; Cost. 70 sgg., 87, 117, 138*);
- 2) i regolamenti (*prel. 3, 4; Cost. 87*);
- 3) [le norme corporative]⁽¹⁾;
- 4) gli usi (*prel. 8, 9; c.c. 1374*).

(1) *Le disposizioni che si riferiscono a norme corporative devono ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo.*

2. Leggi. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (*Cost. 76, 77*) sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (*Cost. 70 sgg., 87, 117, 118, 138*).

3. Regolamenti. Il potere regolamentare del Governo (*Cost. 87*)⁽¹⁾ è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità (*Cost. 64, 121, 123, 128*) è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (4)⁽²⁾.

(1) *L. 23 agosto 1988, n. 400, per le disposizioni in materia di disciplina dell'attività del Governo e della presidenza del Consiglio dei ministri.*

(2) *D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per potere regolamentare di Province e Comuni.*

4. Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

5. Norme corporative⁽¹⁾.

(1) *V. nota (1) all'art. 1 prel.*

6. Formazione ed efficacia delle norme corporative⁽¹⁾.

(1) *V. nota (1) all'art. 1 prel.*

7. Limiti della disciplina corporativa⁽¹⁾.

(1) *V. nota (1) all'art. 1 prel.*

8. Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati⁽¹⁾.

(1) *V. nota (1) all'art. 1 prel.*

9. Raccolte di usi. Gli usi pubblicati nel-

le raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (2727).

CAPO II DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione⁽¹⁾ (*Cost. 73*), salvo che sia altrimenti disposto.

(1) *Per pubblicazione si intende quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.).*

(2) *V. nota (1) all'art. 1 prel.*

11. Efficacia della legge nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo^{(1), (2)}.

I contratti collettivi di lavoro (*Cost. 39; 2067*) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(1) *La non retroattività è un principio generale dell'ordinamento (c.p. 2), eccetto il caso in cui la nuova legge sia più favorevole al reo.*

(2) *Per efficacia temporale di norme tributarie art. 3, ► l. 27 luglio 2000, n. 212 con deroghe art. 5, l. 18 ottobre 2001, n. 383.*

12. Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362)^{(1), (2)}.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato⁽³⁾.

(1) *Per interpretare convenzioni internazionali v. art. 2, ► l. 31 maggio 1995, n. 218.*

(2) *Per interpretare norme tributarie v. art. 1, ► l. 27 luglio 2000, n. 212.*

(3) *Categorie di interpretazione delle norme: grammaticale o letterale, logica, analogica. A seconda dei soggetti: interpretazione autentica, dottrinale, giudiziale. In Italia la giurisprudenza non è fonte di diritto e non vincola i giudici che sono soggetti solo alle norme di legge.*

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative⁽¹⁾.

(1) *V. nota (1) all'art. 1.*

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che

Disposizioni sulla legge in generale

fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (*Cost. 25; c.p. 2*).

15. Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (*Cost. 75; c.p. 2*).

16. Trattamento dello straniero. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili

attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*Cost. 10*)⁽¹⁾.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (*2505; c.p.c. 4*)⁽²⁾.

(1) *V. l. 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.*

(2) *Art. 25, ► l. 31 maggio 1995, n. 218.*

17-31⁽¹⁾.

(1) *Articoli abrogati dall'art. 73, ► l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.*